

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31) (1) (2). Modifiche al sistema penale

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE (3)

Sezione I Principi generali

Art. 1 (Principio di legalità) (5) In vigore dal 15 dicembre 1981

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. (4)

(3) Per la conversione in euro delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative espresse in lire, vedi l'art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 140 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuove motivazioni, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 501 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale) e con ordinanza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 245 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con altra sentenza 6 - 20 luglio 2016, n. 193 (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

(5) La Corte costituzionale, con ordinanza 7 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017, n. 2 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2017, n. 2, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

Art. 2 (Capacità di intendere e di volere)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel *codice penale*, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 (Elemento soggettivo)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilità)

In vigore dal 1 gennaio 1999

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997. (6)

(6) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 5 (Concorso di persone)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 (Solidarietà)
In vigore dal 15 dicembre 1981

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 (Non trasmissibilità dell'obbligazione)
In vigore dal 15 dicembre 1981

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) (9)
In vigore dal 31 gennaio 1986

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

umentata sino al triplo. (8)

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (7) (10)

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688*, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. (7)

(7) Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11.

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 13 febbraio 2009, n. 39 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

(9) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995, n. 23 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995 n. 4, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 280 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con altra ordinanza 11 febbraio - 12 marzo 2015, n. 36 (Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, introdotto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 2 - 17 dicembre 2015, n. 270 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2015, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 giugno - 12 luglio 2017, n. 171 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) (11) In vigore dal 15 gennaio 2000

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

(11) Articolo inserito dall'art. 94, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 9 (Principio di specialità) In vigore dal 15 gennaio 2000

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. (13)

Ai fatti puniti dagli *articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. (12)

(12) Comma così sostituito dall'art. 95, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(13) La Corte costituzionale con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 341 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione.

Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo) In vigore dal 8 agosto 2009

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. (14)

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

minimo.

(14) Comma così modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall'art. 3, comma 63, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) In vigore dal 15 dicembre 1981

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12 (Ambito di applicazione) In vigore dal 15 dicembre 1981

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II Applicazione

Art. 13 (Atti di accertamento) (15) In vigore dal 15 dicembre 1981

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(15) Vedi, anche, l'art. 4, comma 6, L. 3 agosto 2007, n. 123.

Art. 14 (Contestazione e notificazione) (17) **In vigore dal 1 gennaio 2004**

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal *codice di procedura civile*, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. (16)

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(16) Comma così modificato dall'art. 174, comma 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(17) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni) (18)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'*art. 14* ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'*art. 16* decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'*art. 14*.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'*art. 17* sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. (19)

(18) L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi è stato determinato con D.M. 1° agosto 1984, con D.M. 30 giugno 1986, con D.M. 10 luglio 1987, con D.M. 1° settembre 1988, con D.M. 6 giugno 1989, con D.M. 26 maggio 1990, con D.M. 6 agosto 1991, con D.M. 18 giugno 1992, con D.M. 4 novembre 1993, con D.M. 20 dicembre 1994, con D.M. 16 aprile 1996, con D.M. 16 maggio 1997, con D.M. 23 gennaio 1998, con D.M. 17 aprile 2000, con D.M. 13 marzo 2001, con D.M. 4 marzo 2002, con D.M. 31 marzo 2003, con Decreto 27 febbraio 2004, con Decreto 16 marzo 2005, con Decreto 28 febbraio 2006, con D.M. 26 gennaio 2007, con Decreto 7 febbraio 2008, con Decreto 23 dicembre 2008, con Decreto 16 dicembre 2009, con Decreto 15 dicembre 2010, con Decreto 16 dicembre 2011, con Decreto 20 dicembre 2012, con Decreto 18 dicembre 2013, con Decreto 22 dicembre 2014, con Decreto 15 dicembre 2015, con Decreto 7 dicembre 2016 e con Decreto 13 dicembre 2017.

(19) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) (22) (23)

In vigore dal 26 luglio 2008

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (20) (24)

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (21)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(20) Comma così modificato dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(21) Comma abrogato dall'art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con la decorrenza indicata nell'art. 231, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 285/1992. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(23) Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, l'art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l'art. 1, commi 80, lett. d) e 81, lett. e), L. 13 dicembre 2010, n. 220, l'art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, l'art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

(24) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 17 (Obbligo del rapporto) (25) (30) In vigore dal 15 dicembre 1981

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. (26)

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. (29)

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. (28)

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'*art. 13* deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del *D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407*, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. (27)

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'*art. 13*, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

(25) A norma dell'art. 1, comma 1, D.M. 28 giugno 2001, il rapporto di cui al presente articolo, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 507/1999, deve essere presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità nelle materie relative alla pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie in relazione all'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del R.D. n. 1265/1934; a norma dell'art. 1, comma 1, D.M. 10 maggio 2002, il medesimo rapporto, in materia di concorsi operazioni a premio di cui al titolo I del D.P.R. n. 430/2001, deve essere presentato alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; a norma dell'art. 40, comma 9, L. 28 luglio 2016, n. 154 il rapporto, in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, è presentato all'ufficio regionale competente.

(26) A norma dell'art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172, gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dal presente comma, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 ed al D.M. 15 marzo 2001 del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono le Capitanerie di porto. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e i punti 12, 13 e 14, Accordo 16 dicembre 2004.

(27) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

(28) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 6, comma 5, L. 13 agosto 2010, n. 136.

(29) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.

(30) Vedi, anche, gli articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione) (32) (33)

In vigore dal 21 agosto 1999

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'*art. 17* scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'*art. 14*; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*. (31)

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

(31) Comma inserito dall'*art. 10, comma 6, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(32) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (*Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

- con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (*Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale*), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione;

- con ordinanza 6-8 giugno 2005, n. 226 (*Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18* sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

- con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 58 (*Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

- con ordinanza 17-20 novembre 2008, n. 380 (*Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale*), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18* della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

(33) Vedi, anche, l'*art. 39, comma 14-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326*. Per le controversie in materia di lavoro, vedi l'*art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

Art. 19 (Sequestro) (34) (35) In vigore dal 15 dicembre 1981

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'*art. 18*, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

(34) Sull'applicabilità della procedura prevista dal presente articolo, vedi l'art. 4, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 221 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)

In vigore dal 19 dicembre 2010

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. (37)

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. (36)

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

amministrativa.

(36) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie) In vigore dal 15 dicembre 1981

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'*art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990*, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'*art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, è sempre disposta la confisca del veicolo. (38)

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'*art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) (44) (47) (48) (49) (50) (51) In vigore dal 6 ottobre 2011

Salvo quanto previsto dall'*articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'*articolo 6 del*

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (39) (52)

[Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. (40)]

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. (40) (45)]

[Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. (42) (43)]

[Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. (40) (43) (46)]

[Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. (40) (46)]

[L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. (41)]

(39) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, così sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(40) Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(41) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(42) Comma modificato dall'art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(43) La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 365 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.

(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(46) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 391 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(47) La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale) e con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. Uff. 23 marzo

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

2005, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con ordinanza 20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(48) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

(51) Per le controversie in materia di lavoro, vedi gli artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

(52) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 6, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187.

Art. 22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione) (53) (56) (57) In vigore dal 6 ottobre 2011

[Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c) urbanistica ed edilizia;
 - d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - f) di società e di intermediari finanziari;
 - g) tributaria e valutaria.
- g-bis) antiriciclaggio. (54)

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (55)

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.]

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

(53) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(54) Lettera aggiunta dall'art. 66, comma 8 (ora art. 72, comma 6), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D.Lgs. n. 231/2007 è stata così definita dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

(55) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 370 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(56) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 97 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

(57) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

Art. 23 (Giudizio di opposizione) (58) (65) (71) (72)

In vigore dal 6 ottobre 2011

[Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione. (60)

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. (61) (67)

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. (62)

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. (67)

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. (63) (66)

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. (60)

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. (60)

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. (60)

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. (68)

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. (64) (69) (70)

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. (60)

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione. (59)]

(58) Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011.

(59) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(60) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(61) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall'art. 56, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(62) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(63) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e, successivamente, dall'art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(64) Comma così modificato dall'art. 99, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(66) La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

(67) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(69) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(70) La Corte costituzionale, con ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 130 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo - richiamato dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 427 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

dell'art. 23, comma undicesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

(71) La Corte costituzionale, con ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7 - 21 luglio 2010, n. 260 (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione.

(72) Vedi, anche, l'art. 10, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato)

In vigore dal 15 dicembre 1981

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'*art. 17* è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'*art. 14*, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25 (Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)

In vigore dal 15 dicembre 1981

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) (73) In vigore dal 15 dicembre 1981

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

(73) Vedi, anche, l'art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Art. 27 (Esecuzione forzata) In vigore dal 15 dicembre 1981

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'*art. 22*, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'*art. 24*, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'*art. 26*, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. (74)

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

(74) *La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.*

Art. 28 (Prescrizione) In vigore dal 15 dicembre 1981

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del *codice civile*.

Art. 29 (Devoluzione dei proventi) In vigore dal 15 dicembre 1981

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'*art. 17* i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale) In vigore dal 15 dicembre 1981

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste,

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Artt. 1 -31)

rispettivamente, dalle norme del *testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, e dalle norme della *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli *artt. 23, 24 e 25*, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31 (Provvedimenti dell'autorità regionale) In vigore dal 15 dicembre 1981

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'*art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli *artt. 22 e 23*.
